



Verbale n. 14

Adunanza del 1 luglio 2016

L'anno duemilasedici, il giorno uno del mese di luglio, alle ore nove in Torino, presso la sede del Corecom, via Lascaris 10, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Comitato con l'intervento di Tiziana MAGLIONE, Vicepresidente, Ezio ERCOLE, Commissario, e con l'assistenza della dott.a Alda Mignosi nella funzione di Segretario verbalizzante.

Assente giustificato : Presidente Bruno Geraci

Delibera n. 53 - 2016

Oggetto: Definizione della controversia GU14 270/2015 – XXX DEVITO / TELECOM ITALIA S.P.A.

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;*

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;*

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni;*

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, *Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP, all. A, *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 73/11/CONS *Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995, n. 481;*

VISTA l'istanza presentata in data 14.07.2015 con cui la Dott.ssa XXX Devito ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (di seguito, Corecom) per la definizione della controversia in essere con Telecom Italia S.p.A. (di seguito, Telecom) ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTA la nota prot. n. P000125433/A04040 – 02 del 15.07.2015 con cui il Corecom, ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTE la memoria difensiva e i relativi allegati inviata dal gestore il 07.08.2015, prot. A00028631/A04040 - 02;

VISTA la nota prot. P00038822/A04040 con la quale le parti sono state convocate per l'udienza di discussione del 26 novembre 2015;

UDITE le parti nella predetta udienza nonché in quella di rinvio del 12.01.2016;

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del procedimento;

UDITA la relazione del Vicepresidente dott. avv. Tiziana Maglione;

CONSIDERATO

quanto segue:

L'istante, titolare di Ambulatorio Medico di Medicina generale, nei propri scritti difensivi, rappresenta:

- che in merito alla linea XXX (ubicata in XXX), era attivo da diversi anni un servizio Telecom fonia + dati con costo medio mensile di € 120,00 (€ 60,00 al mese), sul quale era ancora attivo il servizio Alice Business mai utilizzato;
- di avere in data 29.08.2014 chiesto disdetta del vecchio profilo ed attivato contestualmente ADSL Senza Limiti al costo di € 20,00 mensili, ricevendo conferma che l'attivazione della modifica sarebbe stata eseguita a partire da inizio settembre 2014;
- di avere contestualmente richiesto attivazione di NIP in XXX, con abbinato servizio ADSL Senza Limiti al costo di € 20,00 mensili, il tutto senza costi di attivazione e con abbinamento di nuova linea XXX;

- di avere scoperto, alla ricezione delle prime due fatture successive al cambio profili, difformità di addebito, con richiesta da parte del gestore di € 372,50 per la linea n. XXX e di € 173,50 per la n. XXX per un totale di € 546,00 da saldare entro il 09.12.2014, a fronte di una cifra concordata di € 180,00;
- di aver immediatamente reclamato bloccando la domiciliazione bancaria e saldando parte degli importi (€ 173,50) a mezzo bollettino postale in attesa di ottenere riscontro e riconteggio da parte di Telecom;
- che quest'ultima al 04.12.2014, a mezzo sms, confermava la correzione dell'errore di fatturazione, garantendole una prossima riemissione delle fatture corrette salvo poi comunicarle, con nota del 31.12.2014, ricevuta a gennaio, che il reclamo non era accolto;
- che nel contempo il gestore staccava in uscita il servizio riferito alla linea XXX;
- che a seguito di contestazione immediata (trattandosi di linea di centro ambulatoriale), il predetto servizio veniva riattivato nella tarda serata del 05.01.2015;
- che il gestore non provvedeva tuttavia ad emettere alcuna correzione delle fatture e, in data 12.02.2015, bloccava la linea in uscita;
- di avere contestualmente ricevuto nuova fattura errata di € 238,50;
- che nel frattempo la linea XXX non funzionava in alcun modo in fonia;
- di aver nuovamente reclamato in forma scritta e di non aver ricevuto alcun riscontro scritto da Telecom;
- di avere in data 27.03.2015 inoltrato ulteriore reclamo scritto nel quale sottolineava la gravità del disservizio, in quanto la linea XXX funzionava solo in modalità dati ed esclusivamente presso una sola postazione segreteria peraltro inattiva, essendo stata del tutto parziale ed incompleta l'installazione eseguita dal tecnico che non aveva il filo di collegamento alla sezione ambulatorio medico disposto a fianco dell'area segreteria;
- di aver saldato, sottolineando l'urgenza di un intervento tecnico, le fatture successive comprensive di addebito di € 100,00 come anticipo conversazioni per mancata domiciliazione bancaria;
- di avere in data 20.03.2015 eseguito bonifico di € 427,50 (relativi alla fattura di € 127,50 con ulteriori € 300,00 a titolo di anticipo in attesa di ottenere l'auspicato riconteggio);
- di ritenere che l'offerta per le due linee, promessale dall'operatore di call center in sede di adesione, fosse stata probabilmente del tutto ingannevole e fuorviante, in quanto garantiva una gratuità di attivazione e costi fissi mensili mai applicati, non comunicava la durata delle promozioni, né tantomeno i costi successivi a tale durata e neppure il vincolo minimo di durata del contratto; inoltre, i prodotti non richiesti ed offerti gratuitamente si rivelavano essere a pagamento (due router) e l'offerta le veniva proposta partendo da un servizio precedentemente attivo Alice Business il quale, essendo stato da anni pagato a sua insaputa,

avrebbe avuta applicata l'offerta in esenzione spese di nuova linea e di cambio profilo tariffario sulla linea XXX;

- di avere, dalla data di adesione del 29.08.2014, patito i sgg. disservizi: con riferimento alla linea n. XXX, mancato funzionamento internet per le prime tre settimane di settembre, poi blocco alla prima settimana di ottobre 2014, dal 06.11.2014 al 16.11.2014, dal 04.12.2014 al 15.12.2014 e, infine, blocco in uscita dal 31.12.2014 al 06.01.2015 più altri giorni spot tra gennaio e febbraio; relativamente alla linea n. XXX, l'attivazione incompleta del servizio di fatto mai reso funzionante in fonia e attivato in forma parziale esclusivamente in un'area destinata a segreteria ma non funzionante nel locale ambulatorio medico al quale era destinata.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede:

- 1) ripristino del servizio fonia + dati in forma regolarmente funzionante sulla linea XXX;
- 2) emissione note di credito a riconteggio totale addebiti Telecom sulle due linee da data di attivazione dei servizi contestati (settembre 2014) a data attuale con nota di credito a storno cifre non dovute;
- 3) emissione di rimborso pari ad € 1.000,00 a parziale compensazione disservizio subito, mancato ripristino del servizio sulla linea XXX e indebito blocco dello stesso sulla linea XXX.

L'istante ha altresì presentato, in data 14.07.2015, formulario GU5 per la linea XXX. lamentando *“linea non funzionante in fonia e problemi adsl, si sollecita intervento tecnico di riallaccio e ripristino del servizio Tutto Senza Limiti ADSL sia in entrata che in uscita, con annullamento e rimborso cifre non pagate per un servizio non ottenuto.”*

L'operatore, nella memoria difensiva in sintesi rappresenta:

- che la rete telefonica Telecom termina presso il punto terminale della rete (art. 1 c.g.a.) e che se il cliente intende avere più prese telefoniche o un impianto particolare, qualora non contrattualizzato con Telecom, deve farle predisporre autonomamente;
- che, in caso di contestazione dei conti telefonici, l'utente deve pagare gli importi non contestati per non incorrere nella sospensione del servizio (art. 17 c.g.a.);
- che con riferimento alle linee nn. XXX simplex – rtg tutto senza limiti 20 mega del 29.08.2014, ubicazione XXX e XXX simplex – rtg con tutto senza limiti 20 mega (emesso ordine di lavoro trasformazione adsl il 22.01.2015), ubicazione XXX, la posizione amministrativa risultava essere di € 439,00 di scoperto al 24.07.2015 e che il mancato pagamento dei conti aveva portato alla sospensione, per n. 41 giorni, del servizio della linea XXX (riattivata il 14.04.2015);
- che, come da relazione del settore specialistico O.A., la linea XXX risultava funzionante sia come fonia che come dati; che su fonia chiamando il cliente rispondeva la segreteria telefonica, che dati test NGASP funzionava tutto fino al Modem, ultima connessione effettuata il 22.04.2015 13:58:06;
- di avere spiegato all'utente, in udienza di conciliazione, che Telecom provvede all'installazione della presa principale e che se si necessita di più prese, trattasi di

lavoro extra a pagamento che, previo preventivo, deve essere poi eventualmente accettato, salvo rivolgersi al proprio elettricista di fiducia;

- che per la linea XXX era presente un'esigenza del 29.08.2014 dove l'utente aveva richiesto la trasformazione da alice free a flat, Ordine Lavoro andato poi in annullamento per problematiche tecniche;
- che l'utente ha contattato in data 04.12.2014 il customer per sollecitare la trasformazione, reclamando gli importi addebitati in fattura;
- di aver inviato, il 10.12.2014, lettera per la segnalazione del 04.12.2014;
- di aver risposto in data 09.02.2015 al reclamo della ricorrente del 05.01.2015, comunicandole di non poter accogliere la sua richiesta;
- che la trasformazione è stata eseguita in data 22.01.2015;
- che la linea è stata sospesa per morosità da 14.02.2015 e non è stata riattivata a seguito di GU5 del 05.03.2015 per morosità di € 738,50 in quanto il reclamo risulta infondato;
- che la linea è stata riattivata il 14.04.2015 a seguito del pagamento di € 431,00;
- che, calcolando l'effettivo riconteggio dell'offerta da free a flat lo storno ammonterebbe ad € 235,55;
- che in spirito conciliativo, senza riconoscimento alcuno, proponeva lo storno della morosità e la somma di € 500,00.

Chiede pertanto che venga respinta l'istanza.

2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame.

A) Sul rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'Art. 14 del Regolamento.

B) Nel merito.

La domanda dell'istante risulta parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per i motivi che seguono.

B.1) Sul ripristino del servizio fonia + dati con riferimento alla linea XXX.

L'esperimento del cd. procedimento di urgenza, instaurato dalla ricorrente a mezzo presentazione di formulario GU5 in data 14.07.2015, ha permesso di prendere atto che la linea XXX, come da memoria prodotta da Telecom in data 21.07.2015, *"funziona perfettamente sia come fonia che come dati"*, a fronte di prove effettuate dal gestore stesso e dettagliate nella memoria citata.

B.2) Sul riconteggio delle fatture.

La domanda si ritiene fondata solo parzialmente per i motivi che seguono.

L'utente, in data 29.08.2014, chiedeva disdetta di un vecchio profilo e contestuale attivazione di ADSL Senza limiti al costo di € 20,00 mensili sulla linea XXX.

Detto servizio sarebbe dovuto partire da inizio settembre 2014 ma, per non meglio precisati motivi tecnici, lo stesso si attivava soltanto in data 22.01.2015.

Tale situazione è chiaramente cristallizzata sulle tre fatture riferite alla predetta linea e prodotte agli atti e, cioè, le nn. 8A01138122 - bimestre 6°/2014 (periodo di riferimento settembre – ottobre), 8A00026685 – bimestre 1°/2015 (periodo di riferimento novembre – dicembre) e 8A00257796 – bimestre 2°/2015 (periodo di riferimento gennaio – febbraio).

Analizzando le voci fatturate si osserva infatti quanto segue.

La prima fattura citata imputa ancora, oltre a contributi ed abbonamenti in vigore sulla linea, connessioni effettuate con il precedente profilo “Alice Business Time Free” per € 189,46, stante la mancata attivazione nel periodo di riferimento della fattura (settembre – ottobre 2014) del nuovo servizio richiesto in data 29.08.2014.

Analogamente, la seconda fattura citata – non essendo ancora partito il servizio ADSL Senza Limiti – fatturava per i mesi di riferimento novembre 2014 e dicembre 2014, oltre a contributi ed abbonamenti in vigore sulla linea, connessioni sotto il profilo “Alice Business Time Free” .

Solo sulla terza fattura citata – poiché riferita al periodo gennaio – febbraio 2015 e, quindi, già parzialmente impattata dall'attivazione del servizio richiesto, avvenuta a partire dal 22.01.2015 – si vede finalmente applicato il canone “Tutto Senza Limiti ADSL” per il lasso temporale 22 gennaio 15 – 28 febbraio 15, per un importo pari ad € 26,45, rif. IVA 22% (con residuo di connessioni Alice Business Time Free per il periodo antecedente all'attivazione).

Considerato che in ordine al sopraccitato ritardo di attivazione il gestore non ha dimostrato che lo stesso non gli sia imputabile (essendosi limitatato a rappresentare che l'ordine lavoro per la trasformazione da Alice free a flat “è andato poi in annullamento per problematiche tecniche”), si ritiene che Telecom sia tenuta, così come dalla stessa proposto in via transattiva, a riconsegnare l'offerta da free a flat (cioè, applicando l'offerta scelta in data 29.08.2014 dall'utente) rimborsando (o stornando in caso di mancato pagamento) le somme addebitate con promozione diversa rispetto a quella prescelta e non attivata nei tempi stabiliti.

Analizzando ora la situazione riferita all'utenza sita in XXX, va premesso che la richiesta di attivazione di NIP, effettuata sempre in data 29.08.2014, con abbinata la medesima offerta ADSL Senza limiti e attribuzione del n. XXX, si attivava a partire dal 06.10.2014.

Anche questa circostanza è in linea con le fatture prodotte agli atti e, cioè, le nn. 8A01134020 - bimestre 6°/2014 (periodo di riferimento settembre – ottobre), 8A00026629 – bimestre 1°/2015 (periodo di riferimento novembre – dicembre) e 8A00257639 – bimestre 2°/2015 (periodo di riferimento gennaio – febbraio).

Infatti, sulla prima fattura citata tra le voci “Contributi ed abbonamenti” è già ricompreso il servizio “Tutto Senza Limiti ADSL” per il lasso temporale 06 ottobre 14 – 31 ottobre 14 (per € 16,77, rif. IVA 22%; la fatturazione del servizio prosegue poi, in linea con il costo pattuito, sulle altre due fatture citate).

Ritenuto pertanto non sia accoglibile la domanda posta dall'utente *sub* n. 2) con riferimento alle voci sopra esaminate, va però osservato che l'operatore di Call Center – secondo quanto dichiarato dall'utente – prometteva tra l'altro, all'atto dell'adesione all'offerta nell'agosto 2014, una gratuità di attivazione e di prodotti (nella fattispecie la De Vito riceveva, in relazione all'offerta *de qua*, un router, peraltro ancora imballato).

Posto che tale circostanza non è stata contestata da Telecom nelle sue difese e considerato che sulla fattura n. 8A00257639 – bimestre 2°/2015, riferita alla linea n. XXX, è stato fatturata una “quota adesione Linea Valore”, periodo 29 agosto 14, pari ad € 100,00 , si ritiene che la stessa debba essere rimborsata all'utente (considerato l'avvenuto pagamento della fattura); nulla si ritiene, invece, di poter disporre in ordine al rimborso / storno di eventuali addebiti riferiti alla fornitura di router (in relazione ai servizi attivati in data 29.08.2014 ed oggetto del presente procedimento) in quanto non specificati dall'istante e comunque non rilevati sulle fatture agli atti.

B.3) Sull'emissione del rimborso richiesto.

La richiesta di emissione di rimborso di € 1.000,00 a parziale compensazione del disservizio subito, mancato ripristino del servizio sulla linea XXX e indebito blocco dello stesso sulla linea XXX si ritiene vada esaminata interpretando la stessa in termini di rimborsi ed indennizzi per le due fattispecie in essa citate, anche perché le richieste inquadranti profili di natura risarcitoria non possono essere oggetto di pronuncia da parte dell'Autorità, risultando le medesime di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 della delibera n. 173/07/CONS.

Con riferimento al “*mancato ripristino del servizio sulla linea n. XXX*”, l'istante ha presentato formulario GU5 per la linea suddetta, lamentando il mancato funzionamento in fonìa sin dall'attivazione del servizio.

Secondo la Dott.ssa Devito, la stessa funzionava infatti solo in modalità dati ed esclusivamente presso una sola postazione segretaria peraltro inattiva, “*essendo stata del tutto parziale ed incompleta l'installazione eseguita dal tecnico che non aveva il filo di collegamento alla sezione ambulatorio medico disposta a fianco dell'area segreteria.*”

Alla data 23.07.2015, Telecom – nell'ambito della richiesta di produzione memorie e documenti in applicazione dell'art. 5, comma 6 dell'art. 21 del Regolamento - comunicava con nota prot. A00026547/A04040 – 02 che “*dalle ulteriori verifiche effettuate si conferma che la linea XXX funziona come fonìa e come dati.*”

Contatti avvenuti con il rappresentante dell'utente in data 27.07, hanno consentito di appurare la veridicità di quanto sopra, pur con il limite che detta linea arrivava solo nell'ingresso e non nel locale ambulatorio dove la De Vito ne necessitava.

Il gestore, nelle repliche datate 07.08.2015, chiariva però che la rete telefonica Telecom termina presso il punto terminale della rete (art. 1 c.g.a.) e che se si intende avere più prese telefoniche o un impianto particolare, qualora non contrattualizzato con Telecom, si debba farlo predisporre autonomamente.

Tale circostanza, supportata dalla sopraccitata memoria, permette pertanto di ritenere che nessun inadempimento possa essere imputabile a Telecom rispetto alla richiesta di attivazione della linea di che trattasi e che, pertanto, non possano essere riconosciuti indennizzi a riguardo.

Relativamente, invece, al “*blocco della linea XXX*”, l’utente lamenta che, a fronte della ricezione della prima fattura di importo pari ad € 372,50 (bimestre 6°/2014, periodo settembre - ottobre, che avrebbe già dovuto contenere il cambio profilo), rilevando addebiti difformi rispetto a quanto pattuito in sede di adesione, bloccava la domiciliazione bancaria reclamando immediatamente.

Detto reclamo non veniva accolto (comunicazione del 31.12.2014, ricevuta a gennaio) e la linea veniva staccata in uscita dal 02.01.2015 al 05.01.2015.

Ulteriore blocco in uscita avveniva in data 12.02.2015 e contestualmente riceveva una seconda fattura difforme (per € 238,50, bimestre 1°/2015, periodo novembre – dicembre).

Esaminando anche gli atti prodromici al presente procedimento (istanza di conciliazione presentata il 24.02.2015), si è rilevato che l’utente, nella medesima data, presentava, tra l’altro, formulario GU5 ove lamentava “*interruzione del servizio per sospensione del pagamento fatturazioni non giustificate per attribuzione di contratto da me recesso in data 29.08.2014 e richiesta in tale data di ADSL senza limiti 20 €/mese*”.

La sospensione dei pagamenti dichiarata dall’istante trovava conferma nella memoria prodotta il 05.03.2015 da Telecom nell’ambito del medesimo procedimento di urgenza, nella quale, premettendo che “*il cliente risultava sospeso dal 12.02.2015 – previo sollecito telefonico contact call del 01.12.2014*”, si dava atto dell’esistenza di una morosità pari ad € 738,50 relativa al mancato pagamento dei conti nn. 3/14, 6/14 e 1/15.

La veridicità di detta situazione veniva confermata dall’effettuazione da parte dell’utente, in data 20.03.2015, di un bonifico in favore di Telecom pari ad € 427,50, di cui € 127,50 per la fattura del 3/2014 ed € 300,00 di acconto “*da valutarsi in sede legale*”; tra l’altro, l’utente stessa, nel documento datato 27.03.2015 prodotto agli atti di entrambi i procedimenti di conciliazione e di definizione, dichiarava che “*il corrispettivo del III trimestre era dovuto*”.

A fronte di quanto esposto, si ritiene pertanto plausibile la giustificazione fornita da Telecom in ordine alla motivazione delle sospensioni e, cioè, che le stesse siano state causate dal mancato pagamento di conti che, come sopra verificato, si produceva già con la fattura del 3/2014, pagata soltanto il 20.03.2015.

Posto che l’art. 17 c.g.a. prevede espressamente che in caso di contestazione dei conti telefonici l’utente debba pagare gli importi non contestati per non incorrere nella sospensione del servizio, assodato che la De Vito, a fronte dei reclami sporti, non abbia adottato tale prescrizione, non risulta pertanto possibile alla luce delle risultanze agli atti determinare in suo favore alcun indennizzo a fronte delle sospensioni occorse, a partire già dalla prima citata riferita alla prima settimana di ottobre 2014.

C) Sulle spese del procedimento.

Premesso, infine che la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l’espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall’art. 19, comma 6 del Regolamento, si ritiene equo liquidare in favore dell’istante, a titolo di rimborso per le spese di procedura, l’importo complessivo di € 100,00, in considerazione del comportamento complessivo tenuto dalle parti nel corso del procedimento di conciliazione e nella fase di definizione della controversia.

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

DELIBERA

- **il parziale accoglimento** dell'istanza presentata dalla Dott.ssa XXX Devito, per i motivi sopra indicati, residente in XXX, nei confronti dell'operatore Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, corrente in XXX, il quale operatore è tenuto a:
 - con riferimento alla fatturazione afferente alla numerazione XXX, riconteggiare l'offerta da free a flat (cioè, applicando l'offerta scelta in data 29.08.2014 dall'utente), rimborsando (a mezzo assegno o bonifico bancario) oppure stornando in caso di mancato pagamento, le somme addebitate con promozione diversa rispetto a quella prescelta e non attivata nei tempi stabiliti;
 - con riferimento alla fattura n. 8A00257639 – bimestre 2°/2015 della linea XXX, rimborsare (a mezzo assegno o bonifico bancario) oppure stornare in caso di mancato pagamento della medesima, la somma di € 100,00 richiesta a titolo di “*quota adesione Linea Valore*” ;
 - corrispondere in favore dell'istante, a mezzo assegno o bonifico bancario, la somma di € 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura.

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'at. 19, comma 5 del Regolamento.

L'operatore è tenuto a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

Il Presidente
Bruno Geraci

IL COMMISSARIO RELATORE
Tiziana Maglione